

Istituto «San Giuseppe»

Scuole Primaria e dell'Infanzia Paritarie

71121-Foggia – via Concetto Marchesi, 48 - tel. 0881/743467-fax 744842

pec: istitutosangiuseppfg@pec.it - e-mail: g.vignozzi@virgilio.it

sito web: scuolasangiuseppefoggia.it

STATUTO ORGANI COLLEGIALI

Triennio 2014/17

Approvazione Consiglio della Scuola delibera n° 15_11/14 del 18/06/2014

Statuto degli organi collegiali

INTRODUZIONE

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

1.1 La Comunità scolastica delle Scuole Primaria e dell'Infanzia "San Giuseppe" di Foggia, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle istanze espresse nella legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio della Scuola, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

1.2 A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le due scuole presenti nell'Istituto, cioè Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: Giunta Esecutiva, Consigli Interclasse e Intersezione, Collegio dei Docenti.

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dalla "Congregazione Suore Pie Operaie di San Giuseppe", e le sue specifiche finalità educative ed istituzionali, ispirate alla concezione cristiano-cattolica della vita, ogni ordinamento, atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità educative ed istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto.

CAPITOLO I

CONSIGLIO DELLA SCUOLA

Art. 3 – Composizione, modalità di rappresentanza e di elezione

3.1 Il Consiglio della Scuola delle Scuole Primaria e dell'Infanzia "San Giuseppe" di Foggia è unico per i due tipi di scuola presenti nell'Istituto ed è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

a) Legale rappresentante e Coordinatore didattico; b) Insegnanti: tre docenti di scuola primaria e uno di scuola dell'infanzia, designati dal Collegio dei Docenti; c) Genitori: tre genitori degli alunni di scuola primaria e due di scuola dell'infanzia designati dai Consigli di Interclasse e Intersezione; d) Personale non docente: un rappresentante del personale non docente designato dal legale rappresentante.

3.2 L'appartenenza ai rispettivi settori (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria) dei Docenti e dei Genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio della Scuola, ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore. In caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di incarico o di servizio scolastico per i docenti o di frequenza dell'alunno per i genitori), si procederà alla sua sostituzione, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2.

3.3 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio della Scuola a titolo consultivo gli specialisti che collaborano con la Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Attribuzioni

4.1 Il Consiglio della Scuola, fatte salve le competenze proprie del Collegio dei Docenti e degli ordinamenti propri dell'Istituto e nel rispetto delle sue finalità educative, ha potere deliberante in collaborazione con gli organi competenti per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola. In particolare:

a) elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente (appartenente alla scuola diversa da quella rappresentata dal Presidente) a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;

b) elegge nella prima seduta tra i propri membri una Giunta Esecutiva;

- c) esprime parere sugli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- d) adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- e) adotta un regolamento interno dell'Istituto relativo all'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive;
- f) indica i criteri generali per quanto concerne la realizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- g) dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- h) promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
- i) promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- k) propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, multimediali e le dotazioni librarie;
- l) indica i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
- m) esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

5.1 Il Presidente del Consiglio della Scuola designa tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

5.2 Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio della Scuola, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta.

5.3 Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del Consiglio della Scuola

6.1 Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I nuovi rappresentanti eletti sono designati secondo le modalità indicate nell'art. 18. Tutti i rappresentanti eletti uscenti sono rieleggibili.

6.2 I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti da un rappresentante di categoria e di settore, che verrà eletto secondo le modalità indicate nell'art. 18.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

7.1 Il Consiglio della Scuola dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

7.2 La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza o di necessità la convocazione è fatta dal Presidente o dal coordinatore scolastico anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

7.3 Le proposte per l'«ordine del giorno» per le riunioni devono essere presentate in tempo utile al Presidente della Giunta Esecutiva.

7.4 Il Presidente invierà l'elenco completo dell'«ordine del giorno» ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione.

7.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

7.6 Le deliberazioni del Consiglio della Scuola sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.7 La votazione segreta deve essere concessa qualora sia richiesta anche da uno solo dei consiglieri quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e del membro eletto della Giunta Esecutiva ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano.

CAPITOLO II GIUNTA ESECUTIVA

Art. 8 - Composizione e durata.

8.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Coordinatore didattico, dal rappresentante designato dall'Ente Gestore, dal Direttore amministrativo dell'Istituto, che funge da Segretario di Giunta, dal Presidente. Tutti i componenti suddetti entrano a far parte di diritto della Giunta.

8.2 La Giunta Esecutiva è presieduta dal rappresentante designato dall'Ente Gestore.

8.3 La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il Consiglio della Scuola procederà alla sostituzione a norma dell'art. 6, comma 2.

Art. 9 – Competenze

9.1 La Giunta Esecutiva prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio della Scuola, corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del Consiglio della Scuola dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

9.2 La Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto relazionando al Consiglio stesso sull'avvenuta esecuzione.

9.3 La Giunta Esecutiva deve far pervenire le proposte ed eventuale materiale relativo al Consiglio della Scuola nel termine previsto dall'art. 7, comma 3.

9.4 La Giunta Esecutiva può assumere in tutto o in parte le attribuzioni del Consiglio della Scuola di cui all'art. 4 su delega espressa del medesimo Consiglio della Scuola, e comunque deliberare in sua vece in caso di urgenza o di necessità, relazionando poi al Consiglio stesso.

Art. 10 - Riunioni e delibere

10.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente della stessa, che provvede a far pervenire ai membri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata.

10.2 Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa.

10.3 Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.4 Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Il Segretario dovrà redigerne relativo verbale.

CAPITOLO III CONSIGLIO DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE

Art. 11 - Composizione.

11.1 I Consigli di Interclasse e di Intersezione sono composti dai Docenti delle classi e delle sezioni e da un rappresentante dei Genitori di ogni classe e sezione.

11.2 I Consigli di Interclasse e di Intersezione sono presieduti dal Coordinatore.

11.3 Le funzioni di Segretario del Consiglio di Interclasse e di Intersezione sono attribuite dal Coordinatore ad uno dei Docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 12 – Competenze

12.1 I Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono almeno quattro volte l'anno in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra do-

centi, genitori ed alunni.

12.2 I Consigli di Interclasse e di Intersezione possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

12.3 Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, della programmazione disciplinare, dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Interclasse e di Intersezione con la sola diretta partecipazione dei Docenti.

12.4 Le convocazioni dei Consigli dovranno esplicitare se e in quale orario è prevista, data la materia all'ordine del giorno, anche la presenza dei rappresentanti dei Genitori. Tale presenza deve essere comunque prevista almeno due volte l'anno.

CAPITOLO IV COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 13 - Composizione e riunioni

13.1 Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente. È presieduto dal Coordinatore.

13.2 Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore che redige il verbale di ogni riunione.

13.3 Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte l'anno. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 14 – Competenze

14.1 Il Collegio dei Docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Legge e dagli ordinamenti propri dell'Istituto; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

b) formula proposte al Coordinatore per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e del calendario scolastico e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio della Scuola e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo;

e) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'istituto;

g) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Interclasse e Intersezione.

CAPITOLO V ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 15 - Assemblee dei Genitori e Comitato dei Genitori

15.1 I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi commi del presente articolo.

15.2 Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

15.3 Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello

delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore.

Art. 16 - Conclusioni e verbali delle Assemblee dei Genitori

16.1 Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

16.2 I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

CAPITOLO VI ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 17 - Elettorato.

17.1 L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Statuto», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

17.2 L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Art. 18 - Svolgimento delle elezioni.

18.1 Ogni rappresentante eletto dura in carica tre anni.

18.2 I rappresentanti elettivi di tutti gli organi collegiali sono eletti nell'ambito dei rispettivi organi, categorie e settori di appartenenza, come specificato nei relativi articoli del presente Statuto, durante la prima riunione dell'anno ogni tre anni o durante la prima riunione utile quando occorra sostituire un membro. Nelle classi di prima formazione l'elezione avviene comunque ogni anno durante la prima riunione dell'anno. Ogni anno, nella prima riunione dell'anno, si procede comunque in ogni ambito alla verifica ed alla conferma della permanenza dei requisiti di rappresentanza.

18.3 Tutti i rappresentanti eletti uscenti sono rieleggibili, a meno che non siano venuti meno i requisiti di eleggibilità.

18.4 In caso di dimissioni o di decadenza del rappresentante (per cessazione di incarico o di servizio scolastico - docenti - o di frequenza dell'alunno - genitori), si procederà alla sua sostituzione secondo quanto prescritto al comma 2 del presente articolo.

18.5 L'elezione avviene, di norma, per alzata di mano. La votazione segreta deve essere concessa qualora sia richiesta anche da uno solo degli elettori.

Art. 19 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello «Statuto».

19.1 In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio della Scuola, previo esame e presentazione del punto in questione da parte della Giunta Esecutiva.

19.2 Il presente «Statuto» può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti e (per le scuole superiori) studenti, o 1/5 dei membri del Consiglio della Scuola o la Giunta Esecutiva o l'Ente Gestore.

19.3 Ove si rendano necessarie modifiche d'ufficio per adeguare il presente Statuto alla Legislazione Scolastica Nazionale o alle competenze dell'Ente Gestore, l'iniziativa spetta congiuntamente al coordinatore e all'Ente Gestore, che ne informeranno il Consiglio di Istituto.

Art. 20 - Vigore del presente «Statuto».

Il presente «Statuto», proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2011/12 e avrà la durata di anni tre.